

MODIFICA DELL'ART. 1224, 2° COMMA, DEL CODICE CIVILE,
IN MATERIA DI RISARCIMENTO(*)
(disegno di legge N. 2774)

L'art. 1224 del c.c. pone a carico del debitore in mora di una somma di danaro non solo la prestazione degli interessi legali (1° comma), ma anche il risarcimento ulteriore del maggior danno eventualmente dimostrato dal creditore (2° comma).

La individuazione di codesto «maggior danno» ha dato origine, negli ultimi quaranta anni, a gravi quanto numerose controversie interpretative, tuttora in atto e comunque non sopite.

È correttamente escluso, in genere, che possa reputarsi danno risarcibile il mancato guadagno di un supposto investimento non monetario, perché esso deve considerarsi evitabile (art. 1227, 2° comma, del c.c.) ed imprevedibile (art. 1225 del c.c.) a causa della fungibilità del danaro e della sua versatilità ad ogni impiego.

All'opposto l'inadeguatezza dell'interesse legale (fermo sino a poco tempo fa al 5%), rispetto all'ordinario rendimento o costo di rimpiazzo del danaro (interessi di mercato) e al medesimo livello d'inflazione della moneta, è alla base delle controversie di cui si è detto.

Che tra l'andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse ci sia in teoria una correlazione tendenziale diretta ed inversa è tema ormai riconosciuto dalla dottrina economica e fu colto *obiter* dalla sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 22 aprile 1980.

Tuttavia la reciproca loro divergenza si è manifestata non solo nel periodo 1973-1982, dove si ebbe una inflazione media annua del 17%, molto al di sopra dei tassi di interesse normali, pari all'11,6%, ma anche oggidi, in cui si registra l'opposto fenomeno di interessi al di sopra dell'inflazione.

(*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 17.4.1991 e venne assegnato alla Commissione Giustizia il 7.5.1991. Esso è stato ripresentato nella XI Legislatura al Senato con il disegno di legge N. 48 e alla Camera dei Deputati con il n. 1218.

Ciò dipende dalla variabilità dei due fenomeni per l'influenza delle altre condizioni economiche e comunque mostra la naturale funzione dell'interesse a coprire in tutto o in parte il saggio di inflazione.

La giurisprudenza ha oscillato tra il riferimento all'uno o all'altro fenomeno in modo empirico.

Di recente, la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, n. 2368 del 5 aprile 1986, classificando i creditori in modesti consumatori, da un lato, e risparmiatori o operatori economici, dall'altro, ha assunto a dato di riferimento, per i primi l'eventuale maggiore altezza dell'inflazione rispetto agli interessi legali e per i secondi quella del maggiore rendimento o costo del danaro. La scarsa plausibilità di presunzioni e rimedi del genere è rappresentata dal fatto che oggi, a causa della diffusione del risparmio, il consumatore è anche risparmiatore e viceversa.

Che non possa aversi cumulo di interessi legali e di rivalutazione monetaria è stato da tempo affermato dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nella sentenza n. 5299 del 1° dicembre 1989.

L'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ha recentemente aumentato il tasso legale di interesse dal 5% al 10%, mentre l'inflazione si è attestata intorno al 6,50%. La circostanza che il nuovo interesse legale sia superiore all'inflazione non consente di ipotizzare quest'ultima in termini di «maggior danno» per i creditori che appartengono alla categoria più modesta dei consumatori.

D'altro canto il cumulo dei due rimedi sovrindicati, escluso dalla giurisprudenza della Suprema corte, condurrebbe ad una percentuale del 16,50%, notevolmente al di sopra del normale interesse di mercato, pari al 12,50%, se calcolato sulla base dei titoli di debito pubblico (BOT, ecc.), e perciò ad un lucro del creditore.

Non può dirsi che il recente aumento del tasso legale di interesse sia stato motivato da uno scopo del genere; ed in definitiva ciò rappresenta un elemento di più per escludere che per determinare il «maggior danno» possa farsi riferimento all'altezza del tasso di inflazione. Un orientamento del genere è agli antipodi non solo del principio nominalistico, di cui all'art. 1277 del c.c., ma anche dell'orientamento del moderno legislatore (non solo nostro) contrario alle indicizzazioni.

L'aumento dell'interesse legale al 10% appare finalizzato a ridurre o annullare il divario tra il precedente 5% ed il maggior rendimento o costo del danaro.

La fissità dell'interesse legale — qualunque ne sia la misura — comporta che esso, nel prosieguo, possa rimanere indietro e così rivelarsi inadeguato rispetto al successivo corso normale dell'interesse che rappresenta, per definizione, il *quod interest* secondo il *quod plerumque accidit*.

In questo senso si leggono storicamente anche le discussioni parlamentari sull'interesse legale nell'art. 1153 del codice napoleonico e nel precedente nostro codice del 1865 (relazione Pisanelli al Senato sul progetto del libro terzo del c.c. del 1865).

La eventuale inadeguatezza, al presente ed in futuro, del tasso legale rispetto al maggior interesse corrente giustifica la conservazione del 2° comma dell'art. 1224 del c.c. e la sua *ratio*.

Al giorno d'oggi, pur dopo il recente aumento al 10%, il nostro tasso legale si mostra inferiore, ad esempio, al maggior tasso di interesse retrainabile da alcuni titoli di debito pubblico e di diffuso impiego, pari ad oltre il 12%, ed a maggior ragione nei confronti dei maggiori tassi pagati dal creditore per prestiti bancari cui fosse stato costretto a ricorrere.

A questo punto appare di tutta evidenza come l'interesse di mercato, che rappresenta il normale rendimento del risparmio o il costo del debito bancario, deve essere riconosciuto come l'elemento a cui riferirsi per la individuazione ed il risarcimento del maggior danno da mora. Questo, in ultima analisi, andrà individuato nel differenziale tra interesse legale ed il maggior interesse che sarebbe stato percepito dal risparmio o che si è dovuto pagare per prestiti sostitutivi.

Il giudice farà qui riferimento, in via presuntiva, al rendimento proprio del risparmio e, a fronte di prova del creditore di aver dovuto ricorrere a prestiti bancari, al maggior costo del danaro per determinare quale sia lo scarto non coperto dall'interesse legale. Ai fini considerati, il giudice si gioverà delle documentazioni delle parti, di eventuali perizie, di dati di esperienza, con riserva comunque di liquidare il danno in via equitativa *ex art. 1226 del c.c.*

Gli interessi legali ed il maggior danno non si considereranno sottratti alle imposizioni fiscali esistenti ed applicabili.

La modifica proposta introdurrà fattori di maggiore certezza ed equità e consentirà di evitare il proliferare di liti, nei vari gradi del giudizio, in un momento in cui la giustizia attraversa una fase di crisi.

Art. 1.

1. Il 2° comma dell'art. 1224 del c.c. è sostituito dal seguente:

«Al creditore che ha subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento nei limiti del maggior rendimento normale di un impiego non aleatorio del risparmio o del costo per prestiti bancari, ai quali dimostri di essere ricorso».